

Secondo la normativa regionale in vigore, possono ottenere la tessera coloro che appartengono alle seguenti categorie:

**INVALIDI CIVILI** con grado di invalidità riconosciuto non inferiore al 67% e con trattamento economico riconosciuto per l'invalidità non superiore a tre volte l'ammontare del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti con esclusione dell'eventuale indennità di accompagnamento  
**tariffa ridotta al 20%**

**INVALIDI DEL LAVORO** con grado di invalidità riconosciuto **non inferiore all'80%**, senza limiti di trattamento economico riconosciuto per l'invalidità, con accompagnatore se titolari di indennità di accompagnamento  
**tariffa ridotta al 20%**

**INVALIDI DEL LAVORO** con grado di invalidità riconosciuto **non inferiore all'67% e inferiore all'80%**, con trattamento economico riconosciuto per l'invalidità non superiore a tre volte l'ammontare del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti con esclusione dell'eventuale indennità di accompagnamento  
**tariffa ridotta al 20%**

**INVALIDI DI GUERRA** dalla 1<sup>a</sup> alla 8<sup>a</sup> categoria senza limiti, con accompagnatore per gli invalidi della 1<sup>a</sup>-2<sup>a</sup>-3<sup>a</sup> categoria se titolari di indennità di accompagnamento  
**tariffa ridotta al 5%**

**INVALIDI PER SERVIZIO** dalla 1<sup>a</sup> alla 8<sup>a</sup> categoria senza limiti, con accompagnatore per gli invalidi della 1<sup>a</sup> categoria se titolari di indennità di accompagnamento  
**tariffa ridotta al 5%**

**CIECHI CIVILI ASSOLUTI** con accompagnatore se titolari di indennità di accompagnamento  
**tariffa ridotta al 20%**

**CIECHI CIVILI PARZIALI** con residuo visivo **non superiore a 1/10 in entrambi gli occhi**, con trattamento economico riconosciuto per l'invalidità non superiore a tre volte l'ammontare del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti con esclusione dell'eventuale indennità di accompagnamento, con accompagnatore se titolari di indennità di accompagnamento  
**tariffa ridotta al 20%**

**SORDOMUTI** con trattamento economico riconosciuto per l'invalidità non superiore a tre volte l'ammontare del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti con esclusione dell'eventuale indennità di accompagnamento  
**tariffa ridotta al 20%**

**MINORENNI PORTATORI DI HANDICAP TITOLARI DI INDENNITA' DI ACCOMPAGNAMENTO** prevista dall'art. 1 della legge 11 febbraio 1980 n. 18, con i

rispettivi esercenti la patria potestà. Per farsi accompagnare da persona diversa, non indicata nella tessera di riconoscimento, il minorente dovrà acquistare un secondo titolo di viaggio agevolato

**tariffa ridotta al 20%**

**MINORENTI PORTATORI DI HANDICAP TITOLARI DI INDENNITA' DI FREQUENZA**, prevista dall'art. 1 della legge 11 ottobre 1990 n. 289, con i rispettivi esercenti la patria potestà. Per farsi accompagnare da persona diversa, non indicata nella tessera di riconoscimento, il minorente dovrà acquistare un secondo titolo di viaggio agevolato  
**tariffa ridotta al 20%**

**MINORENTI PORTATORI DI HANDICAP TITOLARI DI INDENNITA' SPECIALE IN FAVORE DEI CIECHI CIVILI PARZIALI**, prevista dall'art. 3 della legge 21.11.1988 n. 508, con i rispettivi esercenti la patria potestà. Per farsi accompagnare da persona diversa, non indicata nella tessera di riconoscimento, il minorente dovrà acquistare un secondo titolo di viaggio agevolato  
**tariffa ridotta al 20%**

**MINORENTI PORTATORI DI HANDICAP TITOLARI DI INDENNITA' DI COMUNICAZIONE IN FAVORE DEI SORDI PRELINGUALI**, prevista dall'art. 4 della legge 21.11.1988 n. 508, con i rispettivi esercenti la patria potestà. Per farsi accompagnare da persona diversa, non indicata nella tessera di riconoscimento, il minorente dovrà acquistare un secondo titolo di viaggio agevolato  
**tariffa ridotta al 20%**

**PENSIONATI NON CONIUGATI DI ETÀ SUPERIORE AI 60 ANNI** (celibe, nubile, vedovo/a, divorziato/a con sentenza passata in giudicato), con un trattamento economico da pensione non superiore al minimo I.N.P.S., esclusi gli importi integrativi di cui agli artt. 1, 2 e 6 della Legge 29.12.1988, n. 544 e privo di altri redditi propri, con esclusione del reddito relativo alla casa di abitazione  
**tariffa ridotta al 20%**

**PENSIONATI CONIUGATI DI ETÀ SUPERIORE AI 60 ANNI** con un trattamento economico da pensione non superiore al minimo I.N.P.S., a condizione che il cumulo dei redditi imponibili di qualsiasi natura percepiti dallo stesso e dal coniuge, al netto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, non risulti superiore a due volte l'ammontare del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti con esclusione del reddito della casa di abitazione e degli importi integrativi del trattamento minimo di cui agli artt. 1, 2 e 6 della Legge 29.12.1988, n. 544  
**tariffa ridotta al 20%**